l.



Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 281 del 11/12/2018

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 2220 del 14.05.2018, pubblicata il 22.05.2018 e corretta con Ordinanza n. 9510 del 04.09.2018.

## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti regionali maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 639/1910.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

• in data 14.05.2018 veniva emessa la Sentenza Esecutiva n. 2220, pubblicata il successivo 22.05, corretta con Ordinanza n. 9510 del 04.09.2018, con la quale il Giudice del Tribunale di Bari, a seguito di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione AOO\_149/30160 del 03 ottobre 2011 – R.G. 103/RV/10 emessa dal Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari a carico del sig. Bitetto Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carrara, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava inefficace la precitata ordinanza ingiunzione.

Per effetto della precitata sentenza la Regione Puglia veniva condannata, tra l'altro, alla rifusione delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore della ricorrente liquidate in € 2.965,00, (di cui € 465.00 per esborsi) oltre rimborso forfettario 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza esecutiva e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 3.455,00 (tremilaquattrocentocinquantacinque/00) da distrarre in favore dell'avv. Antonio Carrara ai sensi dell'art. 91 del c.p.c. con imputazione alla Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio 2018;

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore Avv. Raffaele Piemontese

Legge Regionale20	18, n.
-------------------	--------

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Bari n. 2220 e successiva ordinanza 9510/2018

## Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2220/2018 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 22.05.2018, corretta con Ordinanza n. 9510 del 04.09.2018, dell'importo di € 3.455,00, da corrispondere all'avv. Antonio Carrara, quale procuratore della sig.ra Bitetto Anna Maria, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

## Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente.